34

RICORSO

PRODOTTO NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA

DA' CONJUGI

D. RAIMONDO DORIA e D. ROSA VARANO

per l' annullamento di una decisione pronunziata dalla Gran Corte Civile di Catanzaro.

CONTRA I SIGNORI

PAPARO e PALMIERI

rappresentanti la *Comuneria di S. Vito*:

Sig. Consigliere RIZZI relatore,

Orsini (34)

Appt. pel dì 6 sett. 182

LA suprema corte di giustizia deve occuparsi del ricorso prodotto da' coniugi D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano, per l'annullamento della decisione pronunziata il dì 3 giugno dello spirato anno dalla gran corte civile delle Calabrie, la quale a forza d'interpetrazioni, di argomenti e di autorità di scrittori, che a mio parere non vanno al proposito, li privò della somma di duc. mille donati loro a contemplazione di matrimonio, per darli ad estranee persone, ad un corpo morale. Il fatto merita attenzione, che se mi sarà accordata, mi spaccerò in poche linee.

FATTO

I signori D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano di S. Vito nella 2. Calabria ulteriore, avendo fra essi contratto matrimonio, a contemplazione dello stesso lor fu fatta donazione di ducati mille sopra alcune terre dette *li Runci*, da' signori arciprete D. Nicola, suor Maria e signora Elisabetta Pirrè, zii del ricorrente Doria, con atto de' 16 febbraio 1809, atto che dal notaro fu chiamato *albarano da valere come pubblico e solenne istrumento*, stipulato per mano del N. Vitantonio Doria di S. Vito. Spenti i donanti nell'anno 1819, la loro eredità fu adita dalla reverenda comuneria del suddetto comune di *S.* Vito. Ond'è che con atto de' 25 agosto dello stesso anno i coniugi citarono D. Francesco Saverio Palmieri e D. Francesco Paparo, il primo come arciprete e capo della comuneria de' beni della chiesa di S. Vito, il secondo come attuale amministratore e comuniere delle rendite che a detta chiesa appartengono, e entrambi come rappresentanti degli altri

sacerdoti che la compongono e partecipano delle rendite medesime, per sentirsi condannare ad assegnare tanta quantità di terreno del fondo nominato *Runci*, quanta ammonti al valore di ducati mille donati, come sopra, a contemplazione del matrimonio già seguito. Chiesero eziandio gl' interessi sin allora decorsi dal dì dell' effettuato matrimonio. Il tribunal civile di Catanzaro con sentenza de' 22 febbraro dello stesso anno aggiudicò la domanda principale de' coniugi, ma circa gl' interessi ordinò che fossero dovuti dal giorno della domanda giudiziaria. Da questa sentenza produssero appello in principale i rappresentanti della comuneria suddetta, sostenendo fra le altre cose, esser nulla la donazione in quistione perchè fatta per iscrittura privata, qual debbe reputarsi l' albarano. Appellarono per incidente i coniugi, perchè il tribunale non avea ordinato che se il fondo *Runci* non bastasse a coprire il credito di ducati mille, lor fosse lecito di rivolgersi sopra gli altri beni ereditari di Pirrò; e perchè non avea condannato la comuneria a tutti i danni spese ed interessi. La gran corte civile sedente in Catanzaro con decisione de' 3 giugno dell' andato anno fece dritto all' appello de' suddetti sig. Palmieri e Paparo, e li discaricò dalla dimanda de' coniugi, annullando la suddetta sentenza del tribunal civile. Tal decisione fu fatta dai ricorrenti intimare alle parti avverse il dì 2 agosto dello scorso anno colla espressa protesta e riserba di volerne produrre ricorso per annullamento.

Di fatto avverso una tal decisione che tanto lede i dritti de' coniugi, eglino han già prodotto formalmente ricorso per annullamento nella suprema corte di giustizia, domandando che la stessa sia nell' interesse delle parti annullata pe' seguenti motivi.

MEZZI PER ANNULLAMENTO.

PRIMO MEZZO

E' cosa troppo dura il soffrire che la gran corte civile di Catanzaro, che si nomina con rispetto, a forza d' interpetrazioni, di sofismi e di autorità di scrittori abbia voluto, a solo oggetto di dare a mangiare ad estranei, spogliare i coniugi Doria e Varano di un picciolo ricordo rimaso loro

dagli zii per sostenere il peso del matrimonio, e calpestare una donazione a contemplazione di matrimonio protetta e rispettata da tutte le leggi.

Tutta la quistione consiste in vederè se la scrittura, che fu chiamata *albarano*, sia *scrittura pubblica* o *privata*; cioè se una donazione a contemplazion di matrimonio potea farsi con un albarano; e quindi se l' albarano in quistione meriti la sua piena esecuzione, oppur no.

Innanzi ogn' altra cosa rammentiamo ciò che a questo riguardo disponea la legge, sotto l' impero della quale la carta in contesa fu stipulata. In Francia l' arresto del consiglio de' 13 dicembre 1695, l' art. 8 della dichiarazione de' 19 marzo 1669, l' arresto del consiglio de' 16 novembre 1698, la dichiarazione degli 11 dicembre 1703 stabilirono che i contratti di matrimonio dovessero stipularsi innanzi ad un notaio sotto pena di nullità e della privazione de' privilegi ed ipoteche. La dichiarazione de' 19 marzo 1696 volle che le donazioni fatte in occasione del matrimonio passassero innanzi notaio e che al notaio rimanesse la minuta (1). Venne poscia l' ordinanza del 1731 la quale negli art. 1 e 2 prescrisse che qualunque donazione debba esser sottoscritta dalle parti e stipulata innanzi al notaio ed a due testimoni (2). Le disposizioni di questi articoli passarono a formare l' art. 931 dell' abolito cod. civile corrispondente all' uniforme art. 855 delle nostre leggi civili, il quale è conceputo così -- *Ogni atto che contenga una donazione tra vivi sarà stipulato innanzi a un notaio nella forma ordinaria de' contratti, e ne rimarrà presso di lui la minuta, sotto pena di nullità*. L' art. 1394 dello stesso cod. civ. che ora compone l' art. 1348 delle attuali leggi civ., è conceputo in questa guisa -- *Tutte le convenzioni matrimoniali saranno formate prima del matrimonio con atto innanzi notaro*.

Ora la gran-corte civile dovea considerare che per la validità della donazione in quistione non si richieggono le for-

(1) Merlin, mot *contrat de mariage* §. 1.
(2) *Id.* mot *donation* sect. 2, §. 2 et 5.

malità dell' art. 931, ma sì bene quelle dell' altro art. 1394 del cod. civile, poichè questo secondo art. debbe risguardarsi come eccezione del primo. Basta che la donazione di cui si parla, è formatà innanzi al notaro, ecco adempito al voto della legge : sia che l' atto ove la donazione è consegnata, voglia appellarsi *albarano*, sia che voglia dirsi *atto in brevetto*, sia che voglia chiamarsi *pubblico istrumento*. Ora a questa formalità, unica richiesta dalla legge, si è adempito. Dunque la donazione in quistione è valida e debbe aver la sua esecuzione. In effetti *Merlin* sostiene esser bastevole che l' atto si faccia innanzi al notaio, per dirsi valevole la donazione, avvegnachè la minuta non si lasci presso di lui; poichè una tal formalità non è prescritta dall' art. 1394 del codice civile (3). Questo fortifica quanto io fin da principio sosteneva; cioè che le donazioni per causa di matrimonio non son regolate coll' art. 931. Siffatte donazioni meritano di esser guardate con un occhio più benigno di tutti gli altri atti (4).

Ma nel nostro caso v' è ancor dippiù. Avvegnachè volesse applicarsi alle donazioni in quistione l' art. 931 del cod. civ., il che non concediamo, pure troviamo che anche alle formalità in quest' art. prescritte si è adempito. Due sono le condizioni ricercate da quest' articolo per la validità delle donazioni; cioè *1.* che sieno fatte innanzi ad un notaio; 2. che la minuta dell' atto rimanga presso il medesimo. Ora nell' atto in controversia a queste due formalità si è adempito, essendo stato inoltre quest' atto depositato nel protocollo dopo esser stato registrato, come la gran-corte stessa consegna per fatto nella decisione. Per qual motivo quindi la gran-corte l' ha poi dichiarato nullo ed invalido? Questa conseguenza non discende dalle due premesse stabilite innanzi.

La gran-corte riempie più di una pagina per dimostrare che l' albarano sia una scrittura privata, non già pubblica; e che le donazioni debbono esser formate in una scrittura pubblica, non già privata. Questa è una troppo affettata in-

(3) Mot *donation* sect. 2, §. 7.
(4) Merlin, mot *contrat de mariage*

terpetrazione ed estensione della legge; è anzi un' aggiunzione che si vuol fare alla legge; e un fare da legislatore, non da magistrato. In quale articolo è scritto che per l' oggetto in quistione richieggasi la pubblica scrittura? La legge dice - *innanzi ad un notaio*; *nella forma ordinaria de' contratti*; *al notaio rimanga la minuta*. Semprechè a queste formalità si adempie, la legge è soddisfatta; la volontà del donante è appieno provata. Se il legislatore avesse desiderato per le donazioni la scrittura pubblica, perchè non servirsi di questa sola parola? Perchè usare un giro così lungo di parole che può dar luogo a dubbi ed a piati?

Violazione dunque degli art. 931 e 1394 del codice civile corrispondenti agli art. 855 e 1348 delle leggi civili.

II. MEZZO

La gran-corte civile di Catanzaro ha dichiarato che la donazione in controversia sia scrittura privata, perchè comincia- *Per lo presente albarano, come se fosse pubblico e solenne istrumento*. Si è ella attaccata più alle parole che ai fatti; ha guardato le parole e non le formalità che sono state osservate Ella avrebbe dovuto riflettere che una carta stipulata alla presenza del notaio e di due testimoni, con rimanerne la minuta presso il notaio stipulatore, com' è avvenuto nel nostro caso, deve considerarsi come scrittura pubblica, essendo queste le disposizioni dell' art. 1317 del codice civile, corrispondente all' art. 1271 delle leggi civili.

Che se il seguente articolo 1318 del cod. civ. corrispondente all' art. 1272 delle leggi civili, invalida l' atto, quando non si è adempito a qualche altra formalità meno essenziale, come si sforza di sostenere la parte avversa e noi non concediamo, pure non dichiarasi l' atto interamente nullo, ma gli si dà la forza della scrittura privata. Questa disposizione è uniforme a quella segnata nell' art. 56 della legge sul notariato de' 3 gennaro 1809, ove nella scrittura siavi la soscrizione delle parti, com' è nel nostro caso. Quest' atto dunque nel caso il più disperato, dovrebbe riguardarsi come scrittura privata,

perchè vizioso, non già considerarsi come scrittura privata in origine. In conseguenza dovrebbe in qualunque caso avere quella esecuzione che ha la scrittura privata, non già quella che ha voluto dargli la gran - corte civile, mettendolo nel nulla.

Ma si dice: *il notaio nello stipular quest' atto, l'ha chiamato albarano*. E starem noi a ciò che la disaccortezza o l'ignoranza del notaio ha detto, o a ciò che in realtà si è fatto? Se due parti contraenti chiameranno scrittura pubblica un foglio in doppio originale, avremo noi quest' atto realmente per una scrittura pubblica? Se un geometra, mentre descrive un cerchio, dice di descrivere un triangolo, crederemo noi a ciò che dice, forse vaneggiando, o a ciò che realmente fa e noi vediamo? Chiamerem triangolo il suo cerchio per la sola ragione ch' egli lo dice, rinunziando noi anche al rapporto e al giudizio de' nostri sensi? Il caso è identico: l' errore in cui è caduta la gran-corte, è manifesto e degno di esser corretto. E' la legge, non già il capriccio de' governati e de' contraenti, che debbe dare la denominazione e la diffinizione agli atti.

Merlin (5) e *Pothier* (6) sostengono che non possa aversi riguardo di una donazione *fatta sotto segno privato* ed indi *depositata presso un notaio*. Ma non parlano già di una donazione stipulata da un notaio e da costui chiamata *albarano* per errore e per ignoranza. Entrisi un poco nello spirito della legge. Il legislatore ha voluto con tale solennità dare all' atto autenticità, irrevocabilità, epoca certa. Se così non fosse statuito, potrebbe un cittadino esser facilmente spoglio di tutti i suoi averi col falsificarsi la sola di lui soscrizione. Ma nel nostro caso cessa un tal timore. La donazione è stata stipulata dal notaio, lasciata al notaio, è stata registrata e depositata indi nel protocollo. Ecco assicurata l' autenticità e l' epoca dell' atto: ecco che l' atto è divenuto irrevocabile. E da che al

(5) Mot *donation*, sect. 2 §. 1.

(6) Al luogo corrispondente. Rammentisi che qui si parla di *donazioni* in generale.

notaio piacque appellarlo *albarano*, era più in potere delle parti di annullare ciò che avevan fatto, di cancellare un tale atto, strapparlo dal protocollo? No certamente. Scordiamo dunque ciò che il notaio ha detto: rammentiano solo ciò che si è fatto, e chiamiamo *scrittura pubblica* quell' atto che il notaio, forse sbadatamente o per ignoranza, volle chiamare albarano.

Violazione quindi de' citati art. 1317 e 1318 del cod. civ. corrispondenti agli art. 1271 e 1272 delle leggi civili; e del citato art. 56 della legge de' 3 gennaro 1809.

III MEZZO.

Se qualche nullità è corsa nell' atto in contesa, questa è sanata per due motivi. 1. Perchè la legge de' 3 gennaro 1809 sul notariato non ebbe in quell' epoca il suo vigore e la sua esecuzione, come apertamente emerge dall' art. 168 della medesima. Anzi col decreto de' 9 luglio 1810 fu ordinato che la mentovata legge fosse posta in piena attività in tutto il regno un mese dopo la pubblicazione del decreto medesimo. Da ciò si scorge che il così detto *albarano* fu stipulato prima che la enunciata legge de' 3 gennaro 1809 fosse stata in vigore. Quindi la nullità o la validità di esso non si può giudicare dalle disposizioni di questa legge la quale non era legalmente preesistente. Ciò è tanto vero che con decreto de' 6 agosto 1810 fu concessa una sanatoria a tutti gli atti fino allora celebrati colle forme stabilite nel regolamento de' 5 gennaro 1809, prima della sua attivazione fissata pel dì 15 settembre 1810 col riferito dec. de' 9 luglio. Ora se vi fu bisogno di una sanatoria per le forme stabilite nel regolamento, perchè poi nell' atto in questione si richieggono dalla gran-corte civile queste forme stesse riputate illegali dalla legge?

Il ragionamento da noi fatto ne' due mezzi precedenti addita l' erroneità del ragionamento contenuto nella sesta considerazione della decisione in esame, poichè si è dimostrato che il tutto consiste in una disputa di parole; ma che in sostanza l' atto in quistione è atto pubblico, ove vogliansi ragguardare le for-

me principali in esso serbate, non già le inavvedute parole del notaio ignorante o negligente. Di fatti, dato tutto per vero ai nostri contraddittori, i compilatori delle *pandette francesi* sull' art. 931 del cod. civ. si esprimono ne' seguenti termini: *è nulla una donazione fatta con un atto privatamente sottoscritto, abbenchè un tale atto fosse duplicato e registrato.* Ma non dicono già: *abbenché un tale atto fosse stato ricevuto da un notaio ; o l' atto pubblico scendesse nella classe degli atti privati per difetto di forme.*

2. E' sanata la nullità anche col lasso del decennio, a norma di ciò che statuisce l' art. 1304 del cod. civ. coerentemente all' art. 1258 delle leggi civili. E' degna di esser letta l' ultima considerazione della decisione in esame, la quale versa su questo proposito. In essa si fa la distinzione di eccezioni *perpetue* ed eccezioni *temporali* ; e si conchiude che gli atti attaccabili con eccezioni perpetue, non sono mai sanabili. Questa distinzione, trattandosi del caso attuale, è sconosciuta dalla legge. La legge nell' articolo in esame è chiara, è precisa, non ha bisogno d' interpetrazione, non fa alcuna distizione, non fa alcuna eccezione. La distinzione e la eccezione si fa dalla gran - corte eretta in legislatore. La legge si esprime così con una espressione generica· *L' azione per annullare o per rescindere un atto dura dieci anni in tutti i casi nei quali non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare.* Or dov' è questa *legge particolare*?

Violazione dunque del citato art. 1304 cod. civ. corrispondente all'art 1258 leg. civ. non che di tutte le leggi nel presente mezzo citate.

IV. MEZZO.

La decisione della gran - corte civile termina con questa formola : *Giudicato in Catanzaro , presenti i signori ec.*

Quella gran corte civile che è stata tanto attaccata alle parole; quella g. corte civile che ha dichiarata nulla una scrittura, sol perchè si è fatto uso di una voce impropria, dimentica del suo

rigore, anzi del suo dovere, non ha pubblicato all' udienza la sua decisione, non ha adempiuto ad un precetto indispensabile della procedura, ha obbliato l' art. 19 del decreto de' 3 aprile 1812 che ora è passato a formare l' art. 145 della legge organica de' 29 maggio 1817.

Su questo mezzo sarebbe superfluo il trattenerci molto. Mille decisioni della corte suprema hanno annullato quelle decisioni che non erano state *pubblicate* all' udienza. Per non essere tedioso mi contento di rapportare una sola decisione della corte suprema portante la data degli 11 febbraio 1820 resa nella clamorosa causa di *Federico Vendisi*, colla quale si annullò una decisione della gran corte criminale di Avellino sol perchè in vece della parola *pubblicata* si era usata l' altra *pronunziata*. Qui non mi si opponga che la decisione annullata dalla corte suprema fu resa da una gran corte criminale, non già da una gran corte civile, poichè tanto l' art. 19 del decreto de' 3 aprile 1812, quanto l' art. 145 della legge organica sono comuni a tutt' i tribunali, ed a tutte le corti. Nella legge organica e nel mentovato decreto, quando ordinasi una tale *formalità*, non si fa veruna distinzione di giudicati criminali o civili. E si sa bene che ove la legge non distingue, nessuno è autorizzato a farlo. Ma oltre a ciò la pronunziazione di qualsivoglia sentenza è di pubblico diritto; quindi le formole ordinate dalla legge scrupulosamente deggionsi eseguire. Si sa che gli antichi esigevano con rigore sommo nelle formole quel che essi dicevano *verborum relligionem*.

Riporto *de verbo ad verbum* il ragionamento della corte suprema, giacchè sarebbe ben difficile il combinarne uno più sodo e filosofico.

» La decisione della g. corte criminale di Avellino (ecco » le parole della corte suprema) termina con la seguente for- » mola, — *Fatta, decisa, e pronunziata* oggi ec. —

» L' art. 19 del decreto de' 3 aprile 1812 dichiara nulle » le decisioni non pubblicate all' udienza. L' art. 145 della » legge organica de' 29 maggio 1817 imponeva ai presidenti l' » obbligo di *annunziare* alla pubblica udienza le decisioni.

» La pubblicazione delle decisioni dunque all' udienza era
» un atto dalla legge prescritto, e la osservanza di questo
» atto fu dalla legge de' 29 maggio attaccata alla voce del pre-
» sidente emessa alla pubblica udienza, mentre il decreto de'
» *3* aprile la facea pendente dalla voce anche del cancelliere.
» La nullità fulminata dal decreto de' 3 aprile alla inosservan-
» za di questo atto fu mantenuta dalla legge organica de' 29
» maggio. *Quando la legge ha prescritto una fornola, questa
» non è cangiabile dal giudice.* La legge nel prescriverla
» volle evitar le interpetrazioni ed i dubbi sulla esecuzion dell'
» atto. La corte suprema esatta osservatrice delle leggi non
» trova nella formalità usata dalla g. corte di Avellino la pub-
» blicazione all' udienza per mezzo del presidente dalla legge
» prescritta. Ella perciò accoglie questo solo mezzo. Per le con-
» siderazioni esposte su questo quinto mezzo annulla la suddet-
» ta decisione (1).

Ciò posto, se fu annullata una decisione nella quale in vece della parola *pubblicata* si era usata la parola *pronunziata*, come potrà reggere una decisione, ove non vi è nè il *fatto*, nè il *letto*, nè il *pubblicato*?

Dunque la g. corte civile ha violato l' art. 145 della legge organica de' 29 maggio 1817.

CONCHIUSIONE.

I coniugi ricorrenti per questi potenti motivi sperano dall' accorgimento e dalla giustizia della suprema corte che sia annullata l' impugnata decisione la quale tanto offende i loro diritti, privandoli del solo ricordo rimasto loro dagli sii per sostenere agevolmente il grave peso del matrimonio.

Gennaro di Niscia

Napoli 30 maggio 1821

(1) *Supplim. alla collezion delle leggi. ser. crim. tom.*

FERDINANDO I. EC.

La Gran - Corte Civile delle Calabrie sedente in Catanzaro ha emessa la seguente decisione

Tra D. Francesco Saverio Palmieri arciprete e capo della comuneria di S. Vito, e D. Francesco Paparo amministratore e comuniere de' beni di essa comuneria, patrocinati da D. Luigi Tropeani;

Ed i coniugi D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano proprietari domiciliati nel suddetto comune di S. Vito, parte appellata, ed incidentemente appellante, patrocinata da D. Biagio Misuraca.

Il patrocinatore Misuraca ha conchiuso, affinchè piaccia alla gran corte civile rigettare l' appello interposto da detti arciprete e comuniere avverso la sentenza del tribunale civile, confermare la stessa, e condannare la parte appellante alle spese. Inoltre dichiarare ancora, che la comuneria suddetta rilasci a favore degli eredi de' furono arciprete D. Nicola Pirrò e sue sorelle suor Maria ed Elisabetta Pirrò tutt' i beni ereditari coi frutti finora percepiti.

Il patrocinatore Tropeani ha conchiuso che piaccia a questa gran corte civile far ragione all' appello principale; rigettare l' appello incidentale, e con ciò, annullata la sentenza appellata, discaricare la comuneria dalle domande, e condannare la controparte alle spese.

1. Costa che colla sentenza proferita fra le parti dal tribunale civile di questa provincia si fecero le seguenti narrative.

Costa che con atto di citazione de' 25 agosto passato anno 1819 i coniugi D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano citarono D. Francesco Paparo e D. Francesco Saverio Palmieri colla qualità il primo di comuniere, ed il secondo di arciprete, amministratori de' beni della chiesa di S. Vito, a comparire presso il tribunale civile ed assegnare tanta quantità di terreno sull' eredità dei furono suor Maria Elisabetta e D. Nicola Pirrò per quanto corrisponde alla somma di ducati mille, che furono pro-

messi ai suddetti coniugi Varano e Doria, giusta le tavole nuziali solennizzate a sedici febbraio 1809 per Not. Vitantonio Doria di S. Vito.

2. Costa che gli attori esibirono copia dell' albarano nel quale leggesi che pel matrimonio si dovea contrarre fra il dottor D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano, l' arciprete e le sorelle suor Maria ed Elisabetta Pirrò zii dello stesso, a contemplazione del suddetto matrimonio promisero e gli donarono duc. mille sopra le terre nomate *Runci*, tosto che si effettuava il matrimonio, e ciò quante volte non volevano stare uniti con essi zii, come sarebbe il loro piacere. E finalmente mancandosi all' adempimento delle cose espressate per qualcheduna di esse parti, il presente contratto è per liquido e chiaro contro le parti inosservanti ed eredi, e si possa rescindere, incusare, obbligando a tal effetto esse parti rispettivamente loro stesse ed eredi e beni tutti presenti e futuri, colla regola di costituto precario. E così si sono obbligati ed hanno giurato. In fine si legge: *Antonio Varano prometto e mi obbligo come sopra— Segno di croce della signora Caterina Palmieri che promette come sopra— Segno di croce delle signore Maria ed Elisabetta Pirrò, che promettono e si obbligano come sopra—Nicola arciprete Pirrò mi obbligo come sopra — segno di croce di D. Rosa Varano, che si contenta ed accetta come sopra. D. D. Vincenzo Barone testimonio — Nicola Doria testimonio— Registrato in Serra li 14 settembre 1809. La presente copia fu estratta dagli atti di N. Vitantonio Doria di S. Vito, e ne ho fatto la dovuta collazione e concorda col suo originale, salvo il miglior riscontro, ed io autorizzato dalla camera notariale sotto il dì 2 agosto 1818 per l' estrazione suddetta, ed a fede di che io notar Domenico Gimigliano di Cenadi.*

3. Costa che con testamento fatto a 18 del mese di febbraio 1819 la nominata suor Maria Pirrò lasciò tutt' i suoi beni alla reverenda comuneria di S. Vito.

4. Costa che la sig. Elisabetta Pirrò con atto di donazione fatta a 13 marzo 1819 lasciò ancora tutti i beni alla cennata comuneria, e che i sacerdoti hanno accettata detta donazione, e la trascrissero; come pure adirono la eredità dell' arciprete fu D. Nicola Pirrò.

5. Costa del pari, che da certificati lasciati dall' arciprete del comune di S. Vito risulta che tanto il notaio, che D. Vito Vincenzo Barone sono intervenuti nella solennizzazione dell' al-

barano matrimoniale del ridetto D. Raimondo che sono collo stes-s' in stretta parentela dentro il quarto grado.

6. Costa che il suddetto D. Raimondo Doria contrasse in effetti matrimonio colla suddetta D. Rosa Varano, come risulta dal certificato del sindaco di quel comune di S. Vito fatto a' 2 gennaio 1819.

Che il suddetto tribunale civile con sentenza emessa a' 22 febbraio 1820, conformemente alle conclusioni del pubblico ministero condanna i signori D. Francesco Saverio Palmieri e Francesco Paparo nella qualità come sopra, ad assegnare a' coniugi signori Raimondo Doria e sig. Rosa Varano tanta porzione del fondo *Runci* sita in territorio di Olivadi, che si apparteneva al sig. Nicola Pirrò e di lui sorelle suor Maria ed Elisabetta Pirrò, corrispondente al valore di ducati mille, precedente apprezzo di tre periti nominati di uffizio, e distacco che far si dovea da' periti medesimi di tanta porzione di terra dello stesso, quanta ne corrisponde all' ammontare di ducati mille, e di tutto, intesi i rilevi ed osservazioni delle parti se vi sieno, faranno circostanziato rapporto. Condanna finalmente i suddetti rei convenuti agl' interessi al cinque per cento dal giorno della giudiziaria domanda, seguita il dì 25 agosto caduto anno 1819, ed alle spese del giudizio.

Contro della suddetta sentenza i suddetti rei convenuti con atto de' 23 marzo ultimo interposero appello presso detta gran corte civile sedente in Catanzaro, e dedussero i seguenti motivi — 1. Il tribunale nelle sue considerazioni dichiarò anche inammessibili le eccezioni di nullità contro il titolo, perchè scorsi erano dieci anni, quando che gli attori, essendo venuti con un titolo nullo che da se non potea produrre effetti civili, in qualunque tempo gli si potea opporre tal' eccezione — 2. La nullità del titolo risulta, perchè, trattandosi di atto straordinario della vita civile, deve essere rivestito di quella forma che dalla ragion civile viene prescritto, e non vi può essere equipollenza, l' asserta donazione in forza della quale si è preteso agire fu nulla, inoperativa, e per tale fu riguardata dalle parti fin dal suo nascere. In fatti non fu eseguita per lo corso di dieci anni circa, che sopravvissero i voluti donanti, ma dopo morti è comparsa detta cartola nulla e supposta, e per la quale si riserbano l' azione di falso, se il bisogno il

richiede (1). 3. La nullità dell' immaginata donazione emerge dalla semplice lettura della stessa, bastando osservare, che non è rivestita de' solenni nè della nuova legge, nè di quella sotto il cui impero si finge scritta. — La supposta e nulla carta nemmeno può operare qual carta privata; oltrechè simili atti non possono con privata carta formarsi, ma vi si aggiunge, che due degl' ideati donanti, che si vollero fare apparire intervenuti nella donazione, non sono scribenti, sicchè non vi può essere nè tampoco ricognizione; e d' altronde il notaio e i testimoni sono stretti congiunti del Doria — 5. Non regge la condanna delle spese, tanto perchè non si era nel caso a poter esser condannata la comuneria, quanto dal vedersi che con esorbitanza si è fatto detta tassa di spese.

Che in seguito da parte dei coniugi D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano con atto del 24 aprile corrente anno s' interpose appello incidentale, sul motivo che il tribunale non avea deferito, che nel caso non bastava il fondo *Runci* a coprire il debito de' ducati mille, fosse lecito a detti signori coniugi Doria e Varano rivolgersi sopra gli altri beni ereditari de' suddetti Pirrò, e condannare gli appellanti in principale a tutti i danni, spese ed interessi. Intesi ec. — Si quistiona:

1. L' albarano passato per le convenzioni matrimoniali de' coniugi D. Raimondo Doria e Rosa Varano sotto il dì 16 febbraio del 1809, merita, ovvero no, il suo effetto civile, anche pe' ducati mille donati allo sposo in contemplazione di un tal matrimonio dal suo zio e dalle zie materne D. Nicola, suor Maria ed Elisabetta Pirrò?

2. Quando si opinasse per la negativa, la comuneria di San Vito potea ovver nò, per l' organo de' suoi rappresentanti, opporre a' coniugi attori la nullità di sì fatta donazione, tostochè ne fu convenuta in giudizio per l' adempimento, quale erede rispettiva e donataria universale de' suddetti Pirrò?

---

(1) E' bello il sentire che gratuitamente si condanni e si attribuisca a malizia ciò che forse è dipeso da rispetto e da attaccamento verso gli zii donanti.

SULLA PRIMA QUISTIONE

Considerando che il lib. III del passato codice civile (sotto il cui impero fu scritto quell' albarano) destinato a stabilire *i differenti modi co' quali si acquista la proprietà*, ne spende parte del titolo II *alle donazioni tra vivi*. Nel capo IV di questo titolo ne fissa le massime generali, per esempio quella dell' accettazione (art. 932); quella di non potersi estendere oltre i beni presenti del donante (art. 943); e quella della loro rivocabilità in taluni casi per l' ingratitudine del donatario (art. 955) : ma prima di entrare in materia, si occupa della forma di essi in questi termini : - *Ogni atto che contenga una donazione tra vivi, sarà stipulato innanzi a un notaio nella forma ordinaria de' contratti, e ne rimarrà presso di lui la minuta sotto pena di nullità* (art 931).

Considerando inoltre, che nel capo VIII dello stesso titolo si passa alle *donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi ed a' figli che nascono dal matrimonio*, gettandosene le basi nell' art. 1081, dettante: - *Ogni donazione fra vivi de' beni presenti quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo*. Ma che intende qui la legge per regole generali? Il signor Dufour nel comento a questo articolo l' enuncia fil filo, e tra di esse vi cita *la passation de l' acte devant notaire avec minute* (1).

Considerando che essendosi voluto riguardare, com' era di dovere, con qualche indulgenza le donazioni fatte a causa di matrimonio, nello stesso capo VIII ed altrove si ritrovano le medesime affranchite espressamente da taluni obblighi indispensabili alle altre donazioni tra vivi; ma ciò con altrettanti contrapposti articoli. Di fatti non hanno esse bisogno dell' accettazione dello sposo o della sposa (art. 1084), possono estendersi anche a' beni futuri (art. 1084) e non sono rivocabili per vizio d' ingratitudine (art. 959). Or percorrendosi da capo a fondo il suddetto capo VIII, anzi l' intero titolo II ed il capo IV di sopra enunciati, non si troverà articolo, parola, o sillaba che diano ad indendere di essersi le donazioni tra vivi a causa di matrimonio dispensate dalla for-

---

(1) Appunto a ciò si è adempito nel caso in quistione. E' dunque rimasa paga la legge.

malità dell' atto pubblico ricercata a pena di nullità dal trascritto art. 931 (1).

Considerando che all' analisi sin qui fatta sulla massima di doversi le donazioni tra vivi a causa di matrimonio distendere in pubblico atto, punto osti l' art. 1394, dettante: *Tutte le convenzioni matrimoniali saranno formate prima del matrimonio con atto innanzi notaio*; perchè affatto estraneo dalla materia. In effetti quest' art. va riposto sotto il titolo V dello stesso lib. III la cui materia si è » *il contratto di matrimonio, ed i dritti rispettivi degli sposi.* La semplice lettura poi di tal titolo indica su di che il medesimo si versi; ed è interessante l' avvertirsi che essendosi quivi speso un solo motto alle *donazioni*, disse, *salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo le forme e ne' casi determinati dal presente codice*, artic. 1389. Ma quali mai sono i luoghi, ove qui la legge si riporta, se non quelli poc' anzi discussi?

Considerando che o si voglia attendere al passato *regolamento* sul notariato de' 3 gennaio del 1809, o si voglia riguardare la costituzione *Instrumentorum robur* e le corrispondenti reali prammatiche, risulterà sempre di essersi la donazione in disputa scritta sotto segno privato, nulla importando che ne rimanesse l' originale presso il notaio, non per disposizione della legge, ma per genio delle parti (2). Che non sia un atto pubblico a' termini del succennato regolamento sul notariato, senza entrare nella lunga enumerazione delle massime quivi stabilite per fare sorgere un atto pubblico, le quali mancano tutte in questa carta, basta il dire che principia così; *Per lo presente albarano come se fosse pubblico e solenne istrumento*. E che non sia un pubblico istrumento, giusta le

(1) Ecco l' errore in cui è caduta la gran corte civile di Catanzaro traducendo in *iscrittura pubblica* le parole: *passation de l' acte devant notaire avec minute*.

(2) E' grazioso il vedere che essendosi rimasta la minuta di un contratto al notaio, ed essendosi adempito a tutte le formalità che la legge prescrive per gli atti pubblici, la gran corte civile di Catanzaro lo chiami *carta privata*, sol perchè il notaio lo chiami *albarano*. Ha voluto dunque prestar fede più tosto a ciò che si è *detto*, che a ciò che si è *fatto*. E per colorare questo *fatto* la gran corte ha asserito che sia dipeso dalla volontà delle parti e non dalla disposizione della legge, come se i contratti ed i modi da stipularsi si facessero e si stabilissero per intenzione del legislatore e non per quella delle parti,

additate vecchie leggi; anche basta soltanto il sapersi, che vi manchi il giudice cartolario, il cui intervento (sa ognuno) era indispensabile alla formazione di un atto pubblico (1). Or questa verità di fatto giusta all' analisi di diritto che si è di già premessa, mena alla certa conseguenza, che quell' albarano de' sedici febbraio del 1809 per quanto riguarda la donazione de' ducati mille, ed il modo da pagarsi, sia nullo per disposizione del dritto.

Considerando che non giovi a' coniugi il dire: il regolamento del notariato fu nella sua piena attività non pria de' 10 agosto del 1810; non altrimenti che male a proposito si ricorre a quella sanatoria espressa nel decreto de 9 luglio dello stesso anno:

Imperocchè non trattasi ora se la carta in esame fu stipulata colle solennità della vecchia o della nuova maniera, ma bensì che non fu ridotta in pubblico atto, come richiedeva la legge allora vigente, e la richiede oggi altresì il nostro codice civile (art. 855) sotto pena di nullità. Per altro il donatario ignorar nol dovea per esser un dottor delle leggi, come egli si onora nel medesimo albarano.

SULLA SECONDA QUISTIONE.

Considerando che se i coniugi signori Doria e Varano sostengono non essere la nullità della succennata donazione più ammessibile, perchè già decorso un decennio dall' epoca della sua stipula, importa altronde non poco il sapersi che i rappresentanti la communeria di San Vito vennero alla sfida giudiziaria non con azione principale, ma bensì in via *di eccezione*, tostochè si videro dagli attori astretti al pagamento di quei ducati mille. Ritenuta quest' altra verità di fatto, resta soltanto a conoscersi se possano, ovver no, gli attori in origine giovarsi dell' articolo 1258 P. I delle nostre leggi civili, cui letteralmente corrisponde l' art. 1304 del passato codice. *L' azione per annullare* (così in quello il nostro augusto legislatore) *o per rescindere un contratto, dura dieci anni in tutt' i casi, ne' quali non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare*.

---

(1) *Giudice cartolario* che nel 1809 più non esisteva, attento il novello raggiramento di cose intrcdotto. Doveano dunque i contraenti creare una carica che la legge più non riconosceva?

Considerando che sia d' uopo il distinguere ciò che è nullo, da ciò che può essere rescisso. *Un atto nullo* (disse molto bene il sig. de Maleville nel commentare il succennato art. 1304 del vecchio codice) *è quello che si fa ad onta del divieto della legge. Un atto soggetto semplicemente a rescissione è quello che non è proibito dalla legge, ma che può essere annullato, attesa qualche circostanza dipendente dal fatto, o dalla qualità di una delle parti.* Or la giurisprudenza insegna che l' eccezioni le quali possano infrangere un atto nullo di sua natura, e del conio del più volte citato *albarano*, si dicono perpetue e perentorie poichè, a dire dell' imperatore Giustiniano, *semper agentibus obstant, et semper rem de qua agitur perimunt.* Tutto l' opposto dell' eccezioni che possono elevarsi contro un atto rescindibile, le quali essendo *temporali* e dilatorie *ad tempus nocent, et temporis illationem tribuunt.* Lib. VI tit. XII Instit. §. VIII a X. Ma a quale delle due specie di eccezioni si appartiene la nullità di cotesto albarano? Sentiamola dal giureconsulto Gaio ne' suoi precisi termini. *Exceptiones perpetuae atque peremptoriae sunt quae semper locum habent, nec evitari possunt, qualis est doli-mali, et rei iudicatae, etsi quid contra leges senatusve-consulta factum esse dicitur* (L 3 *tit. de except. et praescrip*). Appunto queste ultime parole decidono il nostro caso, perchè a buon conto l' eccezioni della tempera di quella in esame sono assolute e non già relative.

La gran-corte-civile in conformità delle conclusioni del pubblico ministero, facendo ragione all' appello prodotto da D. Francesco Palmieri capo della comuneria di San Vito, e Da D. Francesco Paparo amministratore e comuniero della medesima, contro la sentenza emessa dal tribunale civile residente in questa città nel dì 22 febbraio del presente anno 1820 annulla la stessa sentenza, e discarica gli appellanti suddetti dalle dimande de' coniugi D. Raimondo Doria e D. Rosa Varano— Condanna la parte appellata alle spese dell' intero giudizio liquidate in ducati .....

Giudicato a Catanzaro il dì 3 giugno 1820.